



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 28/27 DEL 9.6.2015

Oggetto: Aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della peste suina africana. Modifiche alla Delib.G.R. n. 12/13 del 27 marzo 2015 e alle direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 12/13 del 27 marzo 2015 la Giunta regionale ha reiterato per gli anni 2013, 2014 e fino alla definizione e attuazione del protocollo sanitario da adottare nelle aziende che assicurano un elevato standard di biosicurezza che semplifichi le procedure derogative alle misure restrittive previste dalla normativa sanitaria vigente in materia di peste suina africana (PSA), l'aiuto previsto dalla Delib.G.R. n. 38/17 del 18 settembre 2012 per sostenere il reddito delle aziende ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo della PSA.

Con la stessa deliberazione la Giunta ha integrato l'aiuto previsto dalla Delib.G.R. n. 38/17 con un indennizzo specifico per le aziende specializzate nell'allevamento e la vendita di animali da vita e da riproduzione, nelle quali l'imposizione del blocco alla movimentazione, oltre a determinare maggiori costi di alimentazione per il sovraffollamento dell'allevamento, ha impedito che gli animali venissero esitati sul mercato nell'età adeguata, con conseguente deprezzamento del valore commerciali dei capi venduti. Inoltre, ha anche approvato le direttive di attuazione dell'intervento fissando le tipologie di indennizzo concedibili e le rispettive metodologie di calcolo, nonché le aliquote massime di aiuto erogabili rispetto alle perdite effettivamente subite.

L'Assessore ricorda, inoltre, che l'aiuto rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), in quanto risulta coerente con le condizioni di cui al capo I, nonché con le condizioni specifiche per la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 26 del Regolamento e ne soddisfa le condizioni di attuazione, ed è pertanto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato stesso. Inoltre, così come previsto dall'articolo 9 dello stesso Regolamento, l'Amministrazione regionale, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, ha trasmesso le informazioni sintetiche relative al regime di aiuti secondo il formato previsto.



Tuttavia, i Servizi della Commissione europea hanno sollevato dubbi sulla compatibilità del regime di aiuto in questione con le pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 e hanno formulato in proposito osservazioni riguardanti taluni aspetti dell'aiuto in questione, per aderire alle quali si rende necessario modificare le direttive di attuazione di cui alla Delib.G.R. n. 12/13 richiamata.

Pertanto, al fine di garantire la compatibilità del regime di aiuto con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 702/2014 e le condizioni formali di esenzione dallo stesso stabilite, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta regionale di modificare la Delib.G.R. n. 12/13 del 27 marzo 2015 e le direttive di attuazione alla stessa allegate relative agli aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo delle peste suina africana, conformemente alle citate osservazioni.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di modificare la Delib.G.R. n. 12/13 del 27 marzo 2015, specificando che l'aiuto previsto dalla Delib.G.R. n. 38/17 del 18 settembre 2012 è reiterato per gli anni 2013, 2014 e fino alla definizione e attuazione del protocollo sanitario da adottare nelle aziende che assicurano un elevato standard di biosicurezza che semplifichi le procedure derogative alle misure restrittive previste dalla normativa sanitaria vigente in materia di peste suina africana (PSA), ed entro e non oltre il 31 dicembre 2016, e di sostituire le direttive di attuazione alla stessa allegate relative agli aiuti per le aziende del comparto suinicolo ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza disposte per il controllo delle peste suina africana previsti dalla Delib.G.R. n. 12/13 del 27 marzo 2015 con l'allegato alla presente deliberazione, conformemente alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ad impartire con proprio provvedimento le ulteriori direttive applicative che si rendessero eventualmente necessarie per l'attuazione dell'aiuto previsto dalla presente deliberazione.

Il presente regime di aiuti potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru